

## APPROVAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE

**Libro VI - Procedimenti speciali**  
**Titolo V-bis - Sospensione del procedimento con messa alla prova**

### **Art. 464-sexies Acquisizione di prove durante la sospensione del procedimento con messa alla prova**

1. Durante la sospensione del procedimento con messa alla prova il giudice, con le modalità stabilite per il dibattimento, acquisisce, a richiesta di parte, le prove non rinviabili e quelle che possono condurre al proscioglimento dell'imputato.